



## DELIBERA N. 316

30 luglio 2025

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 presentata da Labosystem S.r.l. – Gara 4/F/2024 – ATNEO.2301F. Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature didattiche e servizi accessori nelle sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in due lotti – Valore stimato lotto 2: €2.669.908,50 – S.A. Università degli Studi di Napoli Federico II – CIG: B3A3E5EE3E (lotto 2) - istanza presentata singolarmente

**PREC 0197/2025/F**

### Riferimenti normativi

Art. 93 d.lgs. 36/2023

### Parole chiave

Commissione giudicatrice

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  
nell’adunanza del 30 luglio 2025

## DELIBERA

VISTA l’istanza di parere prot. n. 81400 del 29 maggio 2025, presentata dall’operatore economico Labosystem S.r.l., giunto secondo nella graduatoria del lotto 2 della gara finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature didattiche e servizi accessori



nelle sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che contesta l'aggiudicazione del medesimo lotto disposta a favore di Momo S.r.l. L'istante, in particolare, inviava un esposto alla stazione appaltante con il quale lamentava la violazione dell'art. 23 del disciplinare di gara secondo cui, ai fini della nomina della commissione giudicatrice, almeno due componenti dovevano essere scelti «tra i professori e ricercatori dell'Ateneo dotati di competenze e professionalità nel settore oggetto dell'appalto, tenendo conto della complessità delle attrezzature e della necessità che esse soddisfino elevate prestazioni». La S.A. confermava tuttavia il proprio operato ritenendolo conforme all'art. 93 del d.lgs. 36/2023. Labosystem S.r.l. insisteva nelle proprie contestazioni evidenziando che, nel caso di specie, oltre a non essere stati scelti fra i professori e ricercatori dell'Ateneo, dall'esame dei *curricula* dei tre componenti della commissione non si evinceva il requisito della "esperienza nello specifico settore" oggetto del contratto, richiesto dall'art. 93 del d.lgs. 36/2023. L'istante ritiene poi che tale profilo di incompetenza della commissione giudicatrice abbia causato una errata attribuzione del punteggio, e si duole in particolare di aver ottenuto solamente 58,67 punti per l'offerta tecnica, rilevando di non aver mai ottenuto un punteggio così basso in gare similari, rilevando quindi la contraddittorietà della valutazione attuale rispetto a precedenti gare. L'istante richiama in proposito anche il disciplinare tecnico, che richiedeva, al fine di garantire la rispondenza della fornitura ai requisiti minimi, di porre attenzione alle norme tecniche di riferimento, con ciò sottolineando l'incompetenza dei commissari con riguardo a tali norme tecniche e sollevando dubbi sulle valutazioni effettuate. Per i motivi sopra esposti, l'o.e. chiede parere all'Autorità;

VISTO l'avvio del procedimento effettuato con nota prot. n. 99000 in data 7 luglio 2025;

VISTA la memoria della stazione appaltante Università degli Studi di Napoli Federico II, acquisita al prot. n. 100294 del 9 luglio 2025, con cui essa preliminarmente eccepisce l'improcedibilità dell'istanza per carenza di interesse sopravvenuta non avendo l'istante proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di aggiudicazione entro i termini di legge. Nel merito, l'Università difende il proprio operato evidenziando che la commissione di gara veniva nominata con decreto direttoriale n. 54 del 22 gennaio 2025 nel rispetto dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023 e che tutti i suoi componenti sono in possesso di



idoneo titolo di studio e di adeguata qualificazione professionale, in quanto tutti appartengono all'Area dei funzionari con specifica esperienza in materia di appalti pubblici. In particolare, il Presidente della commissione, in possesso di laurea in ingegneria, è responsabile delle strutture di competenza territoriale dell'Ufficio Tecnico Area Centro 3, svolge attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori presenti in alcune strutture universitarie e ha rivestito diversi incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo per l'allestimento di laboratori. Il secondo componente della commissione, anch'egli in possesso di laurea in ingegneria, appartiene all'Area tecnica e ha svolto incarichi di progettazione e direzione lavori nonché di componente di commissioni di gara per l'allestimento di laboratori. Il terzo componente, in possesso di laurea in giurisprudenza, è funzionario amministrativo-gestionale presso l'Ufficio Gare e Contratti per forniture e servizi in house e sopra soglia e ha svolto diversi incarichi quale componente di commissioni di gara. Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 23 del disciplinare, secondo cui almeno due componenti dovevano essere scelti tra i professori e ricercatori dell'Ateneo, la S.A. riferisce che tale previsione è un refuso derivante da una gara precedente ed evidenzia come nella relazione istruttoria redatta dal RUP, i cui contenuti venivano recepiti nella determina a contrarre, non vi fosse menzione di tale criterio di scelta. Veniva infatti richiamato l'art. 93, precisando che la valutazione delle offerte «sarà affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto», senza riferimenti al personale docente o ricercatore, di cui non era ritenuta necessaria la presenza nella gara in questione. La S.A. osserva che la stessa società istante aveva partecipato ad altre gare, risultando anche aggiudicataria di alcuni lotti, senza mai nulla eccepire riguardo alla competenza delle commissioni di gara composte da personale tecnico-amministrativo qualificato. Essa sottolinea infine come l'eventuale annullamento del decreto di nomina della commissione comporterebbe la conseguenza sproporzionata dell'annullamento dell'intera gara, ormai conclusa. In ordine alle valutazioni delle offerte, la S.A. riferisce infine che la commissione confermava, con apposita relazione, le valutazioni effettuate in seduta riservata, e ribadiva la rispondenza delle offerte ai requisiti minimi richiesti dal disciplinare tecnico, requisiti che nell'offerta dell'aggiudicatario risultavano anche superiori a quanto previsto dal disciplinare stesso;



VISTA la memoria del controinteressato aggiudicatario del lotto 2 Momo Line S.r.l., acquisita al prot. n. 100401 del 9 luglio 2025, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza di precontenzioso non essendo stato proposto ricorso giurisdizionale nei termini. Nel merito della questione, il controinteressato richiama l'art. 93 del Codice per evidenziare l'infondatezza della questione di competenza della commissione di gara, in quanto la norma si limita a richiedere che i commissari siano "esperti nello specifico settore", e rileva come i commissari nominati nel caso di specie siano in possesso di adeguata competenza specialistica. L'o.e. ritiene che l'art. 23 del disciplinare non debba essere inteso come vincolante, alla luce della norma del Codice che si limita a richiedere che i commissari di gara siano dipendenti della stazione appaltante in possesso di adeguate competenze e del necessario inquadramento professionale. Infine, l'aggiudicatario ritiene non dimostrata la doglianza riguardante l'asserito errore di valutazione delle offerte;

RILEVATO preliminarmente che non possono essere accolte le eccezioni di inammissibilità/improcedibilità dell'istanza di precontenzioso, in quanto essa è stata presentata il 29 maggio e quindi entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Se nei termini fosse stato proposto ricorso giurisdizionale avente lo stesso contenuto dell'istanza, quest'ultima sarebbe divenuta improcedibile. Al contrario, la mancata proposizione del ricorso e la presentazione dell'istanza entro i termini consentono di procedere con l'istruttoria;

VISTO l'art. 23 del disciplinare di gara, secondo cui *«La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri (di cui due componenti scelti tra professori, ricercatori dell'Ateneo Federico II di Napoli, dotati di competenze e professionalità nel settore oggetto dell'appalto, tenendo conto della complessità delle attrezzature e della necessità che le stesse soddisfino elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità)»;*

VISTA la Relazione istruttoria del RUP, nella quale, con riguardo alla Commissione di gara, era disposto che *«Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023, in considerazione della tipologia e della complessità della procedura di gara, si ritiene adeguato un numero di commissari pari a 3 (tre)»;*



VISTA la Determina a contrarre, che richiama la citata Relazione istruttoria e ribadisce che «ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto composta da n. 3 componenti [...]»;

VISTO l'art. 93 del d.lgs. 36/2023 (Commissione giudicatrice) a tenore del quale «1. *Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.* 2. *La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.* 3. *La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali [...]*»;

VISTA la Relazione al Codice d.lgs. 36/2023, che ha sottolineato come «*venendo incontro a sollecitazioni provenienti dalle amministrazioni appaltanti, si è stabilito che a presiedere la commissione non debba essere necessariamente un dirigente, ma un dipendente dotato di adeguato inquadramento giuridico e di competenze professionali idonee*»;

VISTA la giurisprudenza in tema di competenza delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), che ha avuto modo di richiamare i principi consolidati in materia, per cui: «a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorchè due dei suoi tre componenti



siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595); e) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza» (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700);

VISTI i precedenti pareri di precontenzioso resi dall'Anac sull'argomento, in linea con la giurisprudenza richiamata (v. pareri n. 153 del 19 aprile 2023; n. 23 del 12 marzo 2015);

RILEVATO che, nel caso di specie, l'esame dei *curricula* dei commissari di gara evidenzia, contrariamente a quanto affermato dall'istante, l'adeguato profilo professionale (dipendenti inquadrati nell'Area Funzionari) e l'adeguata esperienza dei tre commissari di gara in relazione all'oggetto della gara stessa, sia sotto il profilo tecnico riguardante l'allestimento di laboratori, in quanto ben due componenti hanno specifica esperienza nel settore, sia in relazione all'esperienza quali componenti di commissioni di gara. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il Presidente della Commissione è in possesso di laurea in ingegneria, Capo dell'Ufficio Tecnico Area Centro 3, con esperienza pluriennale nella gestione di appalti relativi a opere civili ed impiantistiche; gli altri commissari sono un ingegnere, appartenente all'area tecnica con esperienza nelle commissioni di gara per l'allestimento di laboratori, e un funzionario del settore amministrativo-gestionale, in servizio presso l'ufficio gare e contratti, in possesso di laurea in giurisprudenza;

RILEVATO che la gara *de qua* ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature e servizi accessori (non richiedendo ulteriori competenze specialistiche) e che l'esperienza professionale di ciascun componente (da valutarsi in senso unitario e complessivo) copre tutti gli aspetti oggetto della gara, non si ravvisano i presupposti per censurare il possesso della necessaria esperienza avuto riguardo all'oggetto della gara. La nomina effettuata dalla stazione appaltante risulta, dunque, conforme al dettato dell'art. 93 del Codice in quanto i componenti risultano essere dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, per cui possono essere ritenuti «*esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto*»;



CONSIDERATO, inoltre, che secondo la giurisprudenza «*l'impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta*», in quanto «*l'eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull'aggiudicazione se l'operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis: TAR Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; TAR Catania n. 628/2020)*» (TAR Lazio, III-quater, 4 agosto 2023 n. 13100, in termini, Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2023 n. 4144)» (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2024, n. 123). Nel caso in esame, la Società istante non ha addotto concreti elementi o indizi a fondamento della presunta irragionevolezza nella valutazione delle offerte dei concorrenti, ma si è limitata genericamente a dolersi della diversità di punteggio rispetto a gare precedenti (circostanza del tutto ininfluyente rispetto alle valutazioni in concreto assunte effettuate dalla Commissione nella specifica gara);

RITENUTO che, a fronte del rispetto del dettato di cui all'art. 93 del Codice, non appare censurabile la mancata nomina, come commissari, di due componenti scelti tra professori o ricercatori dell'Ateneo (a cui fa riferimento l'art. 23 del disciplinare). Al riguardo si osserva che la clausola della *lex specialis* va interpretata conformemente all'art. 93 del Codice, a cui rinvia espressamente, nel senso cioè di richiedere la nomina di dipendenti della stazione appaltanti, in possesso del necessario inquadramento giuridico e delle competenze professionali richieste dall'oggetto del contratto. Nel caso in esame, essendo stati rispettati tali parametri, non essendo stata denunciata la violazione di principi generali dell'ordinamento e non essendo stata correlata la doglianza sulla incompetenza dei commissari con quella riferita alla valutazione della propria offerta tecnica ed a quella della controinteressata in termini di concreta assegnazione del punteggio (se non genericamente), la prospettazione della Società istante non merita accoglimento;

RITENUTO, infine, che sia del tutto irrilevante la circostanza che l'istante non ha mai riportato un punteggio così basso in gare precedenti. Il mero raffronto con gare precedenti non dimostra in alcun modo che la valutazione effettuata dalla commissione sia affetta da evidenti illogicità e/o incongruenze, che sole



consentirebbero eventualmente di sindacare valutazioni che sono frutto della discrezionalità tecnica propria della commissione di gara.

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- nel caso di specie, l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore, in quanto la nomina dei commissari di gara effettuata dalla stazione appaltante è in linea con l'art. 93 del Codice. I componenti della commissione di gara risultano infatti essere dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, per cui possono essere ritenuti «esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto»;
- il mero raffronto con gare precedenti non dimostra in alcun modo che la valutazione effettuata dalla commissione di gara sia affetta da evidenti illogicità e/o incongruenze, che sole consentirebbero eventualmente di sindacare valutazioni che sono frutto della discrezionalità tecnica propria della commissione di gara.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2025  
Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente